



ALESSIO BONAFINE

IL “LUOGO” DELLA NOTIFICA DEL RICORSO E DEL DECRETO PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO: LA CASSAZIONE PRECISA I RAPPORTI TRA L’ART. 15, COMMA 3, L. FALL. E L’ART. 145 C.P.C.

Cass. 21 aprile 2017, n. 10132

La notifica del ricorso e del decreto per la dichiarazione di fallimento deve essere effettuata secondo le sole modalità indicate dall’art. 15, comma 3, l. fall. non potendosi ammettere una interpretazione estensiva dell’art. 145 c.p.c

La pronuncia origina da un ricorso per la cassazione della sentenza d’appello che aveva respinto il reclamo proposto avverso il provvedimento dichiarativo del fallimento della ricorrente, in particolare in ragione della pretesa invalidità della notifica del decreto di convocazione per l’udienza pre-fallimentare eseguita ai sensi dell’art. 15, comma 3, l. fall.

Si censura, in effetti, la mancata apertura ad una interpretazione estensiva dell’art. 145 c.p.c. al fine di integrare la disposizione fallimentare citata nell’individuazione delle persone fisiche cui notificare l’atto presso la sede della società.

L’art. 15, comma 3, l. fall., infatti, prevede che la notificazione del ricorso e del decreto sia effettuata dalla cancelleria all’indirizzo PEC del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall’INIPEC. Solo per le ipotesi in cui tali modalità non risultino possibili, o non abbiano dato esito positivo, la norma apre alla notifica, a cura del ricorrente, presso la sede risultante dal registro delle imprese, ovvero – in via ulteriormente subordinata – presso la casa comunale della sede che risulta iscritta nel predetto registro.

La apparente disparità di trattamento con il citato art. 145 c.p.c., che in caso di mancato reperimento del destinatario presso la sede della società impone di dare notizia dei prescritti incombeni e consente, alternativamente, la notifica alla persona fisica del legale rappresentante, è però esclusa dalla Cassazione con la sentenza segnalata.

A tali fini, secondo il Collegio, occorre valorizzare la diversità delle finalità delle disposizioni a confronto.

Ciò in quanto l’art. 15, comma 3, l. fall., a differenza dell’art. 145 c.p.c., si propone non solo di garantire alla persona giuridica l’effettivo esercizio del diritto di difesa ma anche di soddisfare le esigenze di celerità e speditezza proprie del procedimento concorsuale, così liberando il tribunale dall’adempimento di ulteriori formalità quando la situazione di irreperibilità sia da imputarsi all’imprenditore.

D’altronde, evidenzia la Corte, il perfezionamento della notifica presso la casa comunale segue ad un duplice e preventivo meccanismo di notificazione il cui esito negativo rileva come immediata conseguenza della violazione da parte dell’imprenditore degli obblighi fissati dalla legge. La disponibilità di un indirizzo PEC attivo, infatti, costituisce obbligo normativo strumentale al corretto funzionamento del sistema delle comunicazioni telematiche degli uffici giudiziari e utile a garantire gli stessi effetti in termini di conoscibilità effettiva dell’atto delle più tradizionali trasmissioni a mezzo ufficiale giudiziario e agente postale.

D’altro canto, le medesime ragioni ora esplicitate dalla Cassazione erano già state spese dal giudice delle leggi per escludere la fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 15, comma 3, l. fall. in riferimento agli art. 3 e 24 Cost. (v. Corte Cost. 16 giugno 2016, n. 146).